

D.C.C. n. 1 del 27.01.2000 - esecutiva il 10.02.2000

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RACCOLTE DI FONDI EFFETTUATE ATTRAVERSO LA CESSIONE DI BENI DIETRO OFFERTA DI DENARO.

ART. 1

Il presente regolamento disciplina le raccolte di fondi a scopo benefico, effettuate attraverso la cessione di merci e prodotti, dietro riscossione di un'offerta in denaro.

ART. 2

Gli enti, le associazioni ed i soggetti che raccolgono fondi previa cessione di oggetti di diversa natura, sono esonerati dall'osservanza delle norme che disciplinano l'esercizio dell'attività commerciale purché sussistano i seguenti presupposti:

- a) le iniziative devono essere promosse da organismi le cui finalità benefiche siano riconosciute e/o documentate;
- b) la cessione di beni deve avvenire in cambio di una libera contribuzione, frutto di uno spontaneo atto di donazione il cui importo non deve essere in alcun modo prefissato;
- c) i beni oggetto della cessione devono essere di modico valore;
- d) deve trattarsi di iniziative del tutto occasionali, prive del carattere della professionalità, il quale sussiste non solo per le attività svolte in modo continuativo, ma anche per quelle ricorrenti o periodiche.

ART. 3

Gli enti, associazioni, fondazioni o movimenti, regolarmente riconosciuti, che intendono organizzare raccolte di fondi associate alle cessioni di beni devono presentare apposita richiesta scritta al Comune, almeno 60 giorni prima della data fissata per la manifestazione, contenente i seguenti elementi:

- a) denominazione esatta dell'Ente promotore, sede e codice fiscale;
- b) dati della persona fisica responsabile della manifestazione con l'indicazione delle generalità (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e recapito telefonico, nonché numero di codice fiscale);
- c) data e orario previsto per l'iniziativa.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) copia dello statuto, salvo che si tratti di enti o associazioni di volontariato, di beneficenza o di solidarietà sociale universalmente noti, di chiara fama ed affidabilità;
- b) dichiarazione di responsabilità redatta dalla persona incaricata, attestante che trattasi di manifestazione promossa allo scopo di raccogliere fondi per l'ente e che verranno ceduti dei beni di modico valore tramite un'offerta libera.

ART. 4

Sul luogo della raccolta dovrà essere esposto al pubblico, per tutta la durata della manifestazione, un cartello indicante l'ente promotore e le merci che sono cedute ad offerta libera.

ART. 5

Per la raccolta di fondi a scopo umanitario e sociale potranno essere consentite dall'Amministrazione Comunale, nel corso dell'anno, non più di tre manifestazioni che ricoprono carattere nazionale e non più di due per iniziative locali rispettivamente per il settore merceologico alimentare e non alimentare.

Eventuali deroghe potranno essere operate dall'Amministrazione sentite le associazioni di categoria.

ART. 6

La durata consentita per ogni singola manifestazione dovrà coincidere con le date fissate a livello nazionale, nonchè per le iniziative locali in una singola giornata.

ART. 7

Il luogo di svolgimento della manifestazione viene individuato in vie o piazze destinate preventivamente dall'Amministrazione Comunale a tale scopo.

I promotori delle iniziative dovranno tempestivamente provvedere a munirsi dei prescritti permessi comunali per l'occupazione del suolo pubblico.

ART. 8

Il nulla osta per la manifestazione è rilasciato dal Dirigente del Servizio Sviluppo Economico o dal suo sostituto, il quale dovrà esprimersi, sulla base delle norme del presente regolamento, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

ART. 9

Non sarà consentita la raccolta di fondi nelle seguenti ricorrenze:

- a) giorno di Pasqua;
- b) festa di San Valentino;
- c) festa della mamma;
- d) festa della donna;
- e) commemorazione dei defunti.

ART. 10

Il mese di dicembre è escluso dal computo del numero massimo di manifestazioni per la raccolta di fondi a scopo umanitario e sociale di cui all'articolo 5.

ART. 11

Il mancato rispetto delle norme contenute nel presente regolamento comporterà l'applicazione delle sanzioni previste per l'esercizio abusivo del commercio e per l'inosservanza dei regolamenti comunali.